



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 53/17

Lussemburgo, 16 maggio 2017

Sentenza nella causa C-682/15

Berlioz Investment Fund SA / Directeur de l'administration des contributions directes

I giudici di uno Stato membro possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato membro

Tale controllo è limitato a verificare se le informazioni richieste non risultino manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza con l'indagine tributaria in oggetto

Nel contesto dell'esame della situazione tributaria della società francese Cofima, nel 2014 l'amministrazione tributaria francese ha rivolto all'amministrazione tributaria lussemburghese una richiesta di informazioni sulla società controllante lussemburghese della Cofima, la Berlioz Investment Fund. Su richiesta delle autorità tributarie lussemburghesi, la Berlioz ha fornito tutte le informazioni richieste, tranne i nominativi e gli indirizzi dei suoi soci, l'importo del capitale detenuto da ciascuno di essi e la rispettiva percentuale di partecipazione. La Berlioz ha ritenuto che tali informazioni non fossero prevedibilmente pertinenti per il controllo svolto dall'amministrazione tributaria francese.

A seguito del rifiuto da parte della Berlioz di fornire tali informazioni, l'amministrazione tributaria lussemburghese le ha inflitto, nel 2015, un'ammenda amministrativa pari a EUR 250 000. La Berlioz ha adito la giustizia amministrativa lussemburghese per far annullare l'ammenda e la decisione di ingiunzione (ossia la decisione delle autorità lussemburghesi che le ingiungeva di fornire le informazioni controverse). In primo grado, il tribunal administratif de Luxembourg (Tribunale amministrativo di Lussemburgo) ha ridotto l'ammenda a EUR 150 000, rifiutando tuttavia di verificare la fondatezza della decisione di ingiunzione. In proposito, tale giudice si è fondato sulla legge lussemburghese secondo cui è possibile chiedere l'annullamento o la riduzione dell'ammenda, ma non l'annullamento della richiesta di scambio di informazioni e della decisione di ingiunzione.

La Berlioz ha quindi adito in appello la Cour administrative du Luxembourg (Corte amministrativa del Lussemburgo), ritenendo che il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, fosse stato violato. La Cour administrative du Luxembourg si è a sua volta rivolta alla Corte di giustizia per far chiarire, segnatamente, se può vagliare la fondatezza della decisione di ingiunzione e, pertanto, della richiesta di informazioni francese su cui la decisione di ingiunzione si fonda.

Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara innanzitutto che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è applicabile, poiché, per infliggere un'ammenda alla Berlioz a seguito del suo rifiuto di fornire le informazioni richieste, le autorità tributarie lussemburghesi hanno attuato la direttiva dell'Unione sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹.

La Corte considera, inoltre, che il giudice nazionale, cui sia stato sottoposto un ricorso avverso un'ammenda inflitta a un amministrato per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione, deve poter esaminare la legittimità di quest'ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta.

¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).

La Corte prosegue ricordando che una tale decisione di ingiunzione può essere legittima solo se le informazioni richieste sono «prevedibilmente pertinenti» ai fini dell'indagine tributaria condotta dallo Stato membro che le richiede. In effetti, l'obbligo in capo alle autorità tributarie di uno Stato membro di cooperare con le autorità tributarie di un altro Stato membro si estende esclusivamente, a tenore della formulazione stessa della direttiva, alla trasmissione d'informazioni «prevedibilmente pertinenti». Gli Stati membri non possono quindi procedere a «richieste generiche» di informazioni, né domandare informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un determinato contribuente. Sebbene spetti loro individuare le informazioni di cui ritengano di avere bisogno, cionondimeno essi non possono richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l'indagine in esame, e il destinatario di una decisione di ingiunzione deve poter eccepire in giudizio la non conformità alla direttiva della richiesta di informazioni e, di riflesso, l'illegittimità della decisione di ingiunzione che ne deriva.

La Corte aggiunge che le autorità dello Stato membro interpellato (nel caso di specie le autorità tributarie lussemburghesi) non devono limitarsi a un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni, bensì devono anche assicurarsi che le informazioni richieste non siano sprovviste di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell'indagine tributaria, tenuto conto dell'identità del contribuente coinvolto nell'indagine e della finalità di quest'ultima. Parimenti, il giudice dello Stato interpellato (nel caso di specie il giudice lussemburghese) deve poter esercitare il controllo sulla legittimità della richiesta. Tuttavia, esso deve esclusivamente verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta di informazioni sufficientemente motivata e vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile nei confronti dell'indagine tributaria in questione.

Infine, la Corte reputa che, affinché il giudice possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale, esso deve avere accesso alla richiesta di informazioni e a qualsiasi altro elemento di informazione complementare che le autorità dello Stato interpellato abbiano eventualmente ricevuto dalle autorità dello Stato richiedente. La Corte aggiunge che il segreto della richiesta di informazioni può invece essere opposto all'amministrato e che, quindi, quest'ultimo non dispone di un diritto di accesso a tale richiesta nella sua interezza. Tuttavia, per poter fare esaminare equamente la sua causa, l'amministrato deve avere accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni (ossia l'identità del contribuente coinvolto e il fine fiscale delle informazioni richieste). Se il giudice considera che tali informazioni fondamentali non siano sufficienti, esso può fornire al contribuente taluni elementi di informazione supplementari.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575